

Comunitario e Internazionale

Convenuti non domiciliati nella UE: in materia contrattuale, confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano

In materia contrattuale il rinvio di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, non deve più essere riportato alla Convenzione di Bruxelles del 1968 ma alle disposizioni del c.d. Bruxelles I bis

*di Margherita Salvadori**

03 Aprile 2024

Il riferimento è all' [ordinanza delle sezioni unite del 28 febbraio 2024 n. 5303](#), che ha deciso sul rinvio di dell'ordinanza interlocutoria del 13 settembre 2023 n. 26422, che la Sezione II Civile della Corte di cassazione aveva trasmesso al primo Presidente per assegnazione appunto alle Sezioni Unite.

Il caso cui si riferisce l'ordinanza in esame riguarda l'azione instaurata da una società italiana per il **pagamento del prezzo di merci vendute a una società avente sede in Turchia**: il Tribunale di Roma e la Corte d'Appello di Roma avevano confermato la **sussistenza della giurisdizione italiana**, mentre il giudice di *legittimità* ha dichiarato il **difetto di giurisdizione**.

Pare quindi essere stato definitivamente risolto il precedente conflitto giurisprudenziale fondato sull'interpretazione del rinvio formulato [nell'art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995](#), ove stabilisce che **la giurisdizione italiana sussiste anche in base a determinati criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968**.

Nel caso in esame le corti di merito avevano inteso in senso letterale il rinvio alla **Convenzione di Bruxelles del 1968** quindi avevano stabilito avesse **giurisdizione** il giudice del **luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita** (art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968). Per **individuare detto luogo** era stato fatto ricorso *l'art. 57, lett. a), della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980* sulla **vendita internazionale di merci**, cioè al luogo di esecuzione del pagamento del prezzo della prestazione nella sede di affari della venditrice. Di conseguenza **il convenuto straniero non domiciliato nell'Unione europea** (la società turca) era stato **chiamato in giudizio nel luogo di residenza del creditore**, vale a dire nel luogo di residenza dell'attore, mentre nessun rilievo hanno avuto, né avrebbe avrebbero potuto avere – ai fini della determinazione della giurisdizione, - le eccezioni di grave inadempimento del contratto da parte della società italiana, che, secondo la difesa della società turca, avrebbero giustificato la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, trattandosi di eccezioni attinenti al merito della controversia.

La decisione resa della **Corte di Cassazione** conferma che il rinvio operato dalla **legge n. 218 del 1995**, pur facendo *testualmente riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968*, deve essere **riferito ai più recenti regolamenti**, in particolare al [regolamento UE n. 1215 del 2012](#), in questo modo superando la posizione che era stata assunta dalle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione a partire dall'ordinanza 21 ottobre 2009 n. 22239 e dalle successive decisioni, nonché dalla giurisprudenza di merito. **Orientamento che era però stato superato nelle decisioni più recenti** ([Cass., sez. un., n. 18299/2021](#), [Cass., sez. un., 33002/2021](#), [Cass., sez. un., n. 33003/2021](#), [Cass., sez. un., n. 36371/2021](#), nonché [Cass., sez.un., 34032/2023](#), qui commentata).

Deve essere rilevato che il rinvio al regolamento UE in vigore è coerente con la scelta del legislatore italiano del 1995 che era stata quella di **coordinare i criteri di sussistenza della giurisdizione internazionale italiana con i criteri introdotti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968** nei rapporti tra Stati contraenti, rinviando a quelle stesse regole ed **estendendone l'applicazione a tutti gli altri convenuti stranieri**, che non erano riguardati dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, come dai successivi regolamenti (anch'essi applicabili ai convenuti domiciliati nell'Unione europea).

Rilevato che nel quadro normativo della cooperazione giudiziaria in materia civile, **la Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata sostituita dal regolamento CE n. 44/2001** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I, v. art. 68, primo comma) e che il regolamento Bruxelles I è stato a sua volta **abrogato dal regolamento UE n. 1215/2012** (c.d.

Bruxelles I bis, o *rifusione*, v. art. 80), il rinvio di cui all'art. 3 della legge italiana deve attualmente essere riferito a quest'ultimo regolamento.

In materia contrattuale, l'art. 5, punto 1 della *Convenzione di Bruxelles del 1968* è stato sostituito con l'art. 5, punto 1, del regolamento *Bruxelles I*, a sua volta sostituito dall'art. 7, punto 1, del regolamento *Bruxelles I bis*. Entrambe i regolamenti dell'Unione europea hanno identica formulazione ed hanno entrambe modificato la regola di cui all'art. 5, punto 1, della *Convenzione di Bruxelles del 1968*, cioè **la disposizione cui fa rinvio l'art. 3, secondo comma della legge italiana per determinare la giurisdizione nei confronti dei convenuti non domiciliati nel territorio dell'Unione europea**.


L'art. 7, punto 1, del regolamento 1215/2012 (come già l'art. 5.1 del regolamento 44/2001) stabilisce che «una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro» «davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio» (art. 7, punto 1, lett. a) con la precisazione che per «**luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio**» si intende: «nel caso della **compravendita di beni**» «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto»; «nel caso della **prestazione di servizi**» «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto» (art. 7, punto 1, lett. b).

A fronte di questa modificazione delle regole richiamate dalla legge italiana, la Corte di Cassazione rileva che, ai sensi della lett. c) dell'art. 7, n. 1 («la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)), il riferimento al luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio riveste una portata meramente residuale, e che nel caso di compravendita di beni, la lett. b) richiede di individuare il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, **luogo che deve essere determinato con riferimento al recapito finale della merce**, cioè il luogo in cui i **beni compravenduti sono entrati nella disponibilità materiale dell'acquirente**.

Nel caso in esame, a differenza di quanto deciso dalle Corti di merito, la giurisdizione del giudice italiano non può ancora essere determinata nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, cioè la sede del creditore quale luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento, cioè sede della società italiana ricorrente, ma deve essere determinata nel luogo in cui la fornitura di dispositivi digitali e pannelli operatore, utilizzati per la realizzazione di un nuovo modello di imbarcazione, **sono stati consegnati in base al contratto (Turchia)**. Di qui, la dichiarazione del **difetto di giurisdizione del giudice italiano**.

Qualora il **convenuto non sia domiciliato nell'Unione europea** (diversamente se il convenuto è domiciliato nell'Unione europea, la giurisdizione sarebbe determinata dalle regole europee e non dalle legge italiana di riforma del diritto internazionale privato), in materia contrattuale, **il rinvio di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 non deve più essere riportato alla Convenzione di Bruxelles del 1968** ma alle regole attualmente in vigore nell'Unione europea, cioè il **regolamento (UE) n. 1215 del 2012, c.d. Bruxelles I bis**, che hanno sostituito detta Convenzione.

*A cura della Prof. ssa Margherita Salvadori, Università di Torino

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

